



COMUNE DI GAMBATESA
Provincia di Campobasso

COPIA

DELIBERAZIONE DI
GIUNTA COMUNALE

Numero **21** del **11-03-2019**

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. S. DI PARDO PER AZIONE LEGALE INNANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE COMPETENTE PER LA RIDETERMINAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI GAMBATESA A TITOLO DI FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE.

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **undici** del mese di **marzo** alle ore **09:30** e con la continuazione nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. Avv. Genovese Carmelina nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti signori:

Genovese Carmelina	SINDACO	P
Abiuso Marco	VICE SINDACO	P
Concettini Salvatore	ASSESSORE	A

ne risultano presenti n° **2** e assenti n° **1**.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Crocco Giuseppina, con funzioni consultive e referenti ai sensi dell'articolo 97 del D.Lgs. 18/08/2000 n°267, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto

LA GIUNTA

PREMESSO CHE:

- Il CNEL, nel rapporto dal titolo “Le performance dei servizi comunale” (Quaderno n. 2 Ottobre 2018) sottolinea che “i comuni costituiscono il front office della pubblica amministrazione, poiché le loro attività sono in larga parte rivolte direttamente ai cittadini”;
- Al fine di poter esercitare pienamente tale funzione in tutto il territorio nazionale, la Costituzione prevede all'art. 119 l'attribuzione ai comuni di risorse proprie nonché l'istituzione di un “fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante”; tale fondo consente, insieme alle entrate fiscali proprie di ciascun ente locale, di “finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite”;
- Il Comune di GAMBATESA opera in un'area con modesta capacità fiscale per abitante per cui è di fondamentale interesse dei cittadini sia un oculato utilizzo da parte dell'amministrazione comunale di ogni euro disponibile, sia un corretto funzionamento del federalismo fiscale affinché siano garantite risorse proporzionate alle funzioni attribuite;

CONSIDERATO CHE:

- L'art. 1, comma 1, della L. 42/2009 reca disposizioni “volte a stabilire in via esclusiva i principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, a disciplinare l'istituzione ed il funzionamento del coordinamento del fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante”;
- L'art. 2, comma 2, lettera m) della L. 42/2009 prevede il superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica a favore del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali di cui all'articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione e delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, comma 2, lettera p), della Costituzione e la perequazione della capacità fiscale per le altre funzioni;
- L'art. 11, comma 1, lettera c) della L. 42/2009 prevede che le spese per le funzioni di comuni, province e città metropolitane relative alle funzioni diverse da quelle di cui all'art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione siano finanziate “con il gettito dei tributi propri, con partecipazioni al gettito di tributi e con il fondo perequativo basato sulla capacità fiscale per abitante”;

- L'art. 1, comma 449, lettera c) della L. 232/2016 prevede che il fondo di solidarietà comunale sia destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, “di cui il 40 per cento per l'anno 2017, il 45 per cento per l'anno 2018, il 60 per cento per l'anno 2019, l'85 per cento per l'anno 2020 e il 100 per cento a decorrere dall'anno 2021, da distribuire sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento”;
- L'art. 1, comma 449, lettera c) della L. 232/2016 dispone che l'ammontare complessivo della capacità fiscale perequabile dei comuni delle regioni a statuto ordinario è determinata in misura pari al 50 per cento dell'ammontare complessivo della capacità fiscale da perequare;

VISTI:

- L'art. 1, comma 921, della L. 145/2018 che recita: “Il Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in deroga all'articolo 1, comma 449, lettere da a) a d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è confermato per l'anno 2019 sulla base degli importi indicati per ciascun ente negli allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 17 alla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018, recante «Fondo di solidarietà comunale spettante per l'anno 2018», salve le operazioni aritmetiche relative ai nuovi comuni risultanti da procedure di fusione”;
- Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Allegato a), del 30 ottobre 2018 con cui è stato stabilito, per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario, la capacità fiscale per l'anno 2019;
- Le risultanze della Commissione Tecnica per i fabbisogni standard del 12 settembre 2018 con sono stati approvati i fabbisogni standard per l'anno 2019;
- La Nota del 17 gennaio 2019, pubblicata sul sito finanzalocale.interno.gov.it, con cui il Dipartimento per gli Affari interni territoriali del Ministero dell'Interno ha ripartito il Fondo di solidarietà comunale 2019 in attuazione dell'art. 1, comma 921, della L. 145/2018, e cioè confermando gli importi assegnati per l'anno 2018, sebbene siano variati la capacità fiscale ed i fabbisogni standard di ciascun comune delle ragioni a statuto ordinario;

CONSIDERATO CHE:

- Le risorse attribuite per effetto dei provvedimenti su menzionati non sono rispettose

del dettato costituzionale e non garantiscono al Comune di finanziare integralmente le funzioni pubbliche attribuite, impedendo così il soddisfacimento dei livelli di prestazione essenziali;

- l'attribuzione di risorse per effetto della normativa su indicata è effettuata in modo non omogeneo tra i diversi comuni, senza considerare correttamente il fabbisogno di ciascuno e determinando una oggettiva violazione dei principi di uguaglianza e buon andamento della Pubblica Amministrazione;
- Inoltre, la situazione è aggravata e resa insostenibile dall'ingiustificato congelamento della gradualità prevista dall'art. 1, comma 449, lettera c), della L. 232/2016;
- Infine, anche l'applicazione di tale norma è resa in modo irragionevole e diseguale tra i vari comuni in quanto, nell'attribuire alle Amministrazioni lo stesso importo del 2018, non tiene conto delle modifiche nel frattempo intervenute sia relative al fabbisogno che alla capacità fiscale;

RITENUTO PERTANTO:

- Di intraprendere l'azione legale per recuperare integralmente le risorse spettanti per l'anno 2019, al fine di garantire soprattutto alle fasce più deboli della popolazione i livelli di prestazione essenziali;

CONSIDERATO che gli enti di piccole dimensioni sprovvisti di ufficio legale possono ricorrere all'affidamento esterno per singoli incarichi di patrocinio legale, scelti tra professionisti qualificati in relazione alla materia del contendere;

VISTO l'art.36, comma2 lett. a) del D.lgs 50/2016 e s.m. che consente gli affidamenti diretti per appalti inferiori a 40.000,00;

DATO atto che nel caso in esame, la motivazione dell'affidamento diretto è data dall'urgenza di depositare in tempo utile in ricorso, inoltre, un onorario con l'applicazione dei minimi tariffari ulteriormente ridotti del 30% garantisce il rispetto del principio del buon andamento e dell'economicità dell'azione amministrativa;

VISTO l'art. 26 dello Statuto comunale in merito alla competenza circa l'adozione del presente atto;

ESAMINATO il curriculum dell'avvocato Salvatore Di Pardo, con studio in Campobasso, alla Traversa di Via Crispi n.70/A per l'avvio dell'azione legale, che ha già dichiarato la sua disponibilità ad assumere l'incarico, e ritenuto il professionista particolarmente qualificato per la controversia in questione;

VISTO il D.M.n.55/2014 come modificato dal D. M. n. 37/2018 e tenuto conto del preventivo di parcella presentato, il quale prevede un onorario inferiore ai minimi tariffari di cui al citato DM;

VISTO l'art.4 del D. Lgs 50/2016 e dato atto che l'applicazione dei minimi tariffari, in relazione all'importanza della causa, garantisce il rispetto del principio del buon andamento e dell'economicità dell'azione amministrativa;

DATO ATTO che con Decreto Ministeriale 29/01/2019 il termine per l'approvazione del bilancio degli Enti Locali 2019/2021 è stato ulteriormente differito al 31/03/2019;

ACQUISITI i pareri favorevoli da parte dei Responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L.;

Con voti unanimi, favorevoli, espressi nelle forme previste dalla legge;

DELIBERA

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente deliberato;
2. Di conferire incarico all'Avv. Salvatore Di Pardo, con studio in Campobasso, alla Traversa di Via Crispi 70/A per l'avvio dell'azione legale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente, finalizzata all'annullamento della Nota del 17 gennaio 2019 e di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali, e funzionale alla rideterminazione delle somme effettivamente spettanti a ciascun comune a titolo di fondo di solidarietà comunale, secondo i principi dettati dalla carta costituzionale, sollevando, altresì, se necessario, questione di costituzionalità sia del Decreto che della normativa richiamata in premessa e ad essa connessa;
3. Di stabilire che questa Amministrazione dovrà sopportare, anticipandole, esclusivamente le spese di giustizia necessarie per l'instaurazione e la prosecuzione del giudizio (a titolo meramente esemplificativo contributo unificato, spese di notifica, integrazione del contraddittorio), mentre l'onorario del professionista è convenzionalmente limitato all'importo di Euro 50 oltre IVA e CAP. La limitazione dell'importo è giustificata dalla circostanza che il medesimo ricorso sarà proposto, seppur singolarmente, da una pluralità di Amministrazioni comunali;
4. Di stabilire, altresì, che, solo in caso di esito favorevole del giudizio e di effettivo riconoscimento e accredito delle maggiori risorse spettanti all'Ente a titolo di fondo di solidarietà comunale, il legale incaricato avrà diritto ad un'integrazione del proprio onorario nella misura determinata applicando i minimi tariffari, ridotti del 30% (€ 4.569,60, oltre CPA ed IVA), come da preventivo di parcella allegato alla presente, ovvero nella maggiore misura eventualmente liquidata dal giudice. Il compenso

spettante al professionista per l'ipotesi di esito favorevole del giudizio verrà erogato solo a seguito dell'accredito delle maggiori somme riconosciute all'Ente, a titolo di fondo di solidarietà comunale, per effetto dell'accoglimento del ricorso, previa assunzione del relativo impegno di spesa. Inoltre, in caso di condanna alle spese di lite di parte resistente, con liquidazione ad opera del giudice di somme maggiori di quelle concordate per l'ipotesi di esito favorevole, l'ente comunque provvederà al pagamento delle stesse solo all'esito del loro rimborso ad opera della parte onerata;

5. Di impegnare, la somma di € 650,00 a copertura delle spese vive (come evidenziate al punto 3) più € 50,00 oltre Iva e Cap, (per un totale di € 713,44) al cap. 1058 codice 01.11-1.03.02.11.006 del bilancio finanziario 2019/2021 in corso di approvazione, dando mandato al responsabile dell'ufficio ragioneria per i conseguenti adempimenti;
6. Di subordinare l'efficacia del presente atto all'accettazione delle suddette condizioni da parte del professionista incaricato. A tal fine la presente deliberazione viene trasmessa al medesimo professionista per la sottoscrizione in segno di accettazione, dandole valore contrattuale;
7. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, D. Lgs. n.267/2000, stante l'urgenza di procedere.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
f.to Genovese Carmelina

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Crocco Giuseppina

Si esprime parere Favorevole in ordine alla **REGOLARITÀ CONTABILE**, ai sensi dell'art'49, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n°267 sulla proposta di deliberazione.

Gambatesa, lì 07-03-19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to CONTE ROSARIO

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Prot. n° 1697 del 14-03-19

Si dà atto che del presente provvedimento viene data comunicazione, in data odierna, giorno di pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune, ai Capigruppo Consiliari.

Gambatesa, lì 14-03-19

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Crocco Giuseppina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Pub. n° 112

Il Sottoscritto **SEGRETARIO COMUNALE**, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi a partire dal 14-03-19 nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Gambatesa, lì 14-03-19

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Crocco Giuseppina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il Sottoscritto **SEGRETARIO COMUNALE**, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 11-03-19,

- ▶ poiché dichiarata immediatamente eseguibile (*Art. 134, comma 4, DLgs. n° 267/2000*);
- poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (*Art. 134 comma 3, D.Lgs. n° 267/2000*).

Gambatesa, lì 11-03-19

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Crocco Giuseppina

Per copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Gambatesa, lì 14-03-19

IL SEGRETARIO COMUNALE
Crocco Giuseppina